



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI RUMOROSE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 09/04/2014

IN VIGORE DAL 24/04/2014

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in attuazione con la Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge regionale 1 dicembre 1998/, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale approvata con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 23/03/2005.

Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all’art. 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” nonché dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

ARTICOLO 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in 5 classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano comunale di zonizzazione acustica; all’interno delle zone acustiche omogenee devono essere rispettati i valori limite di emissione acustica, i valori limite assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

ARTICOLO 3 - VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

Ai fini del presente regolamento, indipendentemente dalla classe acustica, i valori limite differenziali non si applicano al rumore prodotto da comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, nonché da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

ARTICOLO 4 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione.

Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall’ARPAT e dall’azienda USL.

Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l’impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 89/98

Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme del presente regolamento e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell’art. 2, ma inadeguati ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla DGR n. 875 del 21/10/2013 i seguenti soggetti:

- a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A(autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. lgs n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

- b) i richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente e pertanto devono presentare la documentazione di cui al presente articolo, le seguenti attività:

- attività di pubblico intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati e attività similari);
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
- impianti sportivi e ricreativi, palestre;
- attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, non condotti da aziende agricole e aventi carattere preminentemente industriale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori di analisi, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande;
- artigianato di servizi, autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto in conto terzi, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico-scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione.

Ai sensi dell'art 4 del DPR 227 del 19/10/2011 sono esentate dalla presentazione le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B allo stesso DPR

Sono escluse dalla semplificazione le attività del predetto allegato B (es.: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, ecc) che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Qualora non vengano superati i limiti di emissione sonora stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14/11/1997, resta la facoltà di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 " Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo dovrà essere depositata presso il Comune corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il titolare dell'attività attesta la presa visione dei contenuti e delle prescrizioni indicate dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della valutazione di impatto acustico i titolari di attività commerciali che svolgono esclusivamente attività di vendita senza l'impiego di macchinari rumorosi; a tal fine i provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione revisionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 875 del 21/10/2013:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95; qualora tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede.

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che può determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui all'articolo 2 e 3 e che si svolge per un periodo di tempo limitato oppure con ubicazioni variabili.

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 8 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

I macchinari e gli impianti rumorosi utilizzati dai cantieri edili e stradali, sia fissi che mobili, nonché ogni altro attrezzo manuale anche potenzialmente rumoroso, dovranno essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati ed utilizzati in modo da ridurre per quanto possibile il disturbo prodotto dal rumore durante il loro esercizio.

ARTICOLO 9 – LIMITI MASSIMI

Per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Titolo, i limiti massimo di emissione da non superare sono i seguenti:

- Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo:
 - 70 dB(A);
 - 65 dB (A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi;

Qualora l'attività svolta dai cantieri edili, stradali o assimilabili rientri nei suddetti limiti si può richiedere la deroga semplificata utilizzando il Modulo A reperibile sul sito web del Comune di Castagneto Carducci, qualora non rientrasse nei casi sopra disciplinati, questa dovrà essere autorizzata dal Comune ai sensi dell'articolo 16 del DPGR N. 2/R del 08/01/2014 utilizzando il Modulo E reperibile sul sito web del Comune di Castagneto Carducci.

ARTICOLO 10 – ORARI

Per i cantieri edili diversi dai cantieri stradali, l'utilizzo degli strumenti di cui al precedente articolo 8 che possono determinare il superamento dei livelli acustici per classe di riferimento è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed eccezionalmente il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'esercizio di macchinari rumorosi e delle attività di cui all'art. 8 da parte di cantieri edili o stradali che ricadono nelle classi acustiche in cui vi sono ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione in deroga di cui dell'articolo 16 del DPGR N. 2/R del 08/01/2014, e comunque nel caso che tali lavorazioni avvengano in prossimità di scuole, potranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario scolastico.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

MANIFESTAZIONI MUSICALI

ARTICOLO 11 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio,.

All'interno di queste aree le attività rumorose di cui al comma precedente potranno essere esercitate, previa presentazione di una documentazione almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, contenente

- una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite

- ❖ 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- ❖ 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00

- l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, utilizzando il Modello C, scaricabile dal sito web del Comune di Castagneto Carducci.

Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il limite massimo è stabilito esternamente all'area e coincide con il limite di zona misurato in prossimità dei ricettori sensibili presenti senza applicazione dei limiti differenziali.

Per le attività che non rientrano nei casi di cui al comma 1 del presente articolo 11 occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui dell'articolo 16 del DPGR N. 2/R del 08/01/2014.

Nella sola area del Parco delle Sughere, le attività temporanee e manifestazioni potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

Limiti:

- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 65 dB dalle ore 22.00 alle ore 01.00
- 60 dB dalle ore 01.00 alle ore 03.00

Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione dovrà sottoscrivere e presentare almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività il Modello D, scaricabile dal sito web del Comune di Castagneto Carducci, assumendosi la responsabilità dell'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

Nell'arco dell'anno solare potranno essere concesse al massimo n. 15 autorizzazioni allo svolgimento di questo tipo di manifestazioni ed una sola per un solo giorno, all'interno di ogni periodo richiesto dagli organizzatori.

ARTICOLO 12 – ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 11

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 11 potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

- Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse di cui all'articolo 11, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo:
 - 70 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 60 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24 in ambiente esterno
 - 65 dB (A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 55 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24 in ambiente interno
 - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra- dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
- Limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
 - 60 dB(A) dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e 50 dB(A) dalle ore 22,00 alle ore 24

Qualora l'attività svolta rientri nei suddetti limiti si può richiedere la deroga semplificata utilizzando il Modulo B reperibile sul sito web del Comune di Castagneto Carducci, qualora non rientrasse nei casi sopra disciplinati.

Per le attività che non rientrano nei casi di cui al comma 1 del presente articolo 14 e per quelle che non rientrano nei casi di cui all'art. 13 comma 2, occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui dell'articolo 16 del DPGR N. 2/R del 08/01/2014.

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 e al precedente paragrafo del presente regolamento, occorre presentare al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il Modello E (per i cantieri) o il Modello F (per le manifestazioni musicali) scaricabili dal sito web del Comune di Castagneto Carducci, una domanda che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 89/98 corredata della documentazione e delle attestazioni di cui al DPGR N. 2/R del 08/01/2014; l'autorizzazione sarà rilasciata sentito il parere dell'azienda ASL.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento, e la revoca dell'autorizzazione con immediata cessazione dell'attività.

Ai sensi dell'art 16 , comma 2 del DPGR n. 2/R dell'8 gennaio 2014, nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all'art 13 del presente Regolamento, anche se riferite ad eventi o sorgenti rumorose diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno non superiore a:

- a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
 - 1) trenta giorni all'anno in aree di classe V;
 - 2) venticinque giorni all'anno in aree di classe IV;
 - 3) venti giorni all'anno in aree di classe III;

- b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
 - 1) venti giorni all'anno in aree di classe V;
 - 2) quindici giorni all'anno in aree di classe IV;
 - 3) dieci giorni all'anno in aree di classe III;

Nel Comune di Castagneto Carducci sono presenti n. 4 centri abitati (Castagneto Carducci, Bolgheri, Donoratico e Marina di Castagneto).

I valori delle lettere a) e b) del precedente capoverso si intendono per ogni centro abitato di Castagneto Carducci, Bolgheri, Donoratico.

La frazione di Marina di Castagneto è suddivisa in ulteriori n. 7 zone come da Allegato A, quindi i valori delle precedenti lettere a) e b) si intendono per ogni zona.

La richiesta di deroga dovrà seguire le seguenti modalità:

le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e potranno contenere la richiesta

- fino ad un massimo di 2 giorni (anche non consecutivi) per le aree di classe III per le manifestazioni da svolgere il mese successivo
- fino ad un massimo di 3 giorni (anche non consecutivi) per le aree di classe IV per le manifestazioni da svolgere il mese successivo
- fino ad un massimo di 5 giorni (anche non consecutivi) per le aree di classe V per le manifestazioni da svolgere il mese successivo

Le autorizzazioni verranno concesse fino ad esaurimento della quota stabilita per ogni classe.

TITOLO III – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13 – SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

ARTICOLO 14- SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste all'articolo 13, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ARTICOLO 15 - TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 16, comma 9 del DPGR n. 2/R dell'8 gennaio 2014, le autorizzazioni saranno consultabili sul sito internet del Comune di Castagneto Carducci

